ORIGINALE

CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 28 DEL 09-02-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONI PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO

Oggi 09-02-2021 alle ore 09:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via di Poggio 1, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l'appello nominale risultano:

VAGNOLI FILIPPO	**SINDACO**	**Presente**
CAPORALI MATTEO	**VICESINDACO**	**Presente**
NASSINI FRANCESCA	**ASSESSORE**	**Presente**
BRONCHI DANIELE	**ASSESSORE**	**Presente**
CIPRIANI MARTINA	**ASSESSORE**	**Presente**
FRENOS FRANCESCO	**ASSESSORE**	**Presente**

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assiste il Dott. Liberto Giuseppe, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

OGGETTO APPROVAZIONE INTEGRAZIONI PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001 ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO

LA GIUNTA COMUNALE

nel corso dei lavori

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 183 del 17.11.2020 è stato approvato il piano di fabbisogno di personale 2021/2023;

VISTA la richiesta del responsabile servizio urbanistica di potenziare la dotazione organica dell'ufficio al fine di evadere le numerose pratiche che stanno arrivando relative all'erogazione dei benefici di cui all'art. 119 del D. L. 19.04.2020 n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm.ii.;

VISTA inoltre anche la richiesta del responsabile dell'unità organizzativa n. 2 di procedere ad un'assunzione a tempo determinato di un'assistente sociale per conto dei comuni del Casentino, da destinare al progetto approvato dalla Conferenza dei Sindaci, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);

RICHIAMATO l'art. 36 c. 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i: "*2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35." omissis….*

DATO ATTO inoltre che:
relativamente alle assunzioni a tempo determinato deve essere rispettato il limite della spesa per personale a tempo determinato sostenuta per la medesima finalità nell'anno 2009;
nell'anno 2009 la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato (co.co.co, contratti artt. 90 e 110 e assunzioni a tempo determinato) è stata pari a € 70.125,47;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione dell'anno 2021 è prevista la spesa annuale per un'assunzione a tempo determinato in posto di "collaboratore professionale staff del sindaco" categoria B3 part time 50% (spesa prevista circa € 18.900,00).

CONSIDERATO che:
- la spesa per l'assunzione a tempo parziale e determinato in posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1 (30 ore settimanali) è pari a circa € 28.710,00
- la spesa per l'assunzione a tempo parziale e determinato di un istruttore direttivo assistente sociale categoria D1 (18 ore settimanali) è pari a circa € 18.000,00, interamente finanziati con fondi europei, assunzione effettuata per conto di tutti i comuni del Casentino;

DATO ATTO quindi che prevedendo le due assunzioni a tempo determinato sopra evidenziate, anche inserendo l'assunzione dell'assistente sociale per l'intero importo,

nell'anno 2021 le risorse destinate alle assunzioni a tempo determinato saranno al di sotto del limite del totale della spesa sostenuta nell'anno 2009 come risulta dal seguente calcolo:

limite assunzioni spese personale a tempo determinato (quota pari alla spesa per personale a T.D. anno 2009 come previsto dall'art. 9 del D. l. 78/2010	**€ 70.125,47**
spesa per personale T.D. staff sindaco	€ 18.900,00
spesa per personale T.D. istruttore dirett. Tecnico 30/36 ore	25.235
spesa per assistente sociale TD 18/36 ore	€ 16.500,00
TOTALE SPESA TEMPO DETERMINATO ANNO 2021	**€ 60.635,00**

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 che prevede:
-al comma 557 l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
-al comma 557 quater che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011/2013);

Dato atto che l'assunzione a tempo determinato dell'istruttore direttivo tecnico non soggiace alle limitazioni indicate al punto precedente in quanto il c. 79 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 L. 178/2020 stabilisce che:
Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che l'assunzione a tempo determinato dell'assistente sociale è finanziata con fondi europei e pertanto non rientra nel computo delle spese di personale, come sancito anche dalla Corte dei Conti sezione Piemonte, Deliberazione n. 67/2015/SRCPIE/PAR, che

riporta testualmente "*...l'esclusione dal computo della spesa di personale ai fini della verifica del rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 deve considerarsi limitata, in ragione della specifica fonte di finanziamento, agli importi derivanti da contratti di assunzione, il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione Europea o privati*";

DATO ATTO inoltre che**:**

- l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2013 ha modificato l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, prescrive l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Con riferimento all'utilizzo di graduatorie di altri enti, lo stesso art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 afferma che "È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";
- l'art 1 comma 148 della legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha abrogato i commi da 361 a 365 della legge 145/2018 che prevedevano l'obbligo per le p.a. di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1° gennaio 2019 esclusivamente per l'assunzione dei vincitori e l'abrogazione della facoltà di utilizzare le graduatorie di altri enti;

PRESO ATTO quindi che:
alla luce della normativa sopra richiamata è possibile prevedere delle assunzioni a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie proprie o approvate da altri enti, previo accordo con le stesse;

DATO ATTO inoltre che il decreto milleproroghe approvato in data 19.02.2020 estende la possibilità di scorrimento delle graduatorie per assunzioni anche su posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione dei concorsi;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento per l'accesso dall'esterno al pubblico impiego approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 02.09.2020 all'art.43 espressamente prevede:
"1. Nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, il reclutamento di personale a tempo determinato è disposto: a) omississ…. b) per le assunzioni in categorie per il cui accesso occorre il titolo superiore a quello della scuola dell'obbligo o di specifici titoli professionali, mediante utilizzazione di graduatorie in corso di validità formate per la copertura di posti in ruolo della stessa categoria e profilo professionale. In mancanza di graduatorie in corso di validità o per indisponibilità dei soggetti ricompresi in dette graduatorie, l'amministrazione può utilizzare le graduatorie stilate da altri enti…."

DATO ATTO che esiste presso questo ente una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato per il profilo di istruttore direttivo tecnico categoria D che può essere utilizzata per l'assunzione a tempo determinato prevista nel presente atto;

DATO ATTO inoltre che relativamente all'assunzione a tempo determinato in posto di istruttore direttivo tecnico assistente sociale questo ente non dispone di graduatorie valide;

RITENUTO che per le funzioni che la persona dovrà svolgere presso l'ufficio urbanistica l'assunzione potrà essere effettuate con un part time di 30 ore settimanali;

CONSIDERATO altresì che:
- questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;
- che è stata inviata la certificazione attestante i risultati conseguiti ai sensi art. 1 c. 723 lett. E) Legge 208/2015;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato;
-che è stato inviato al MEF – dipartimento RGS la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio;
- che non è stato richiesto da parte di creditori il rilascio della certificazione di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008;

PRECISATO che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

TENUTO CONTO che questo ente:
• è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
• ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2021/2023, giusta deliberazione di questa Giunta n. 17 del 2.02.2021;

ESPLETATA l'informazione preventiva alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATI:
• il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore interessato;
• il parere di regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

ACQUISITO il parere, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della programmazione del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;

ACQUISITA l'asseverazione del revisore sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato;

con votazione favorevole unanime, resa in modo palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di approvare l'integrazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2021-2023 prevedendo le seguenti 2 assunzioni a tempo determinato:
- 1 istruttore direttivo tecnico categoria D1 a tempo parziale 30/36 fino al 31.12.2021 eventualmente prorogabile fino alla durata massima totale di 12 mesi da destinare all'ufficio urbanistica-edilizia al fine di evadere le numerose pratiche relative all'erogazione dei benefici di cui all'art. 119 del D. L. 19.04.2020 n.34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm.ii.;
- 1 istruttore direttivo assistente sociale categoria D1 a tempo parziale 18/36 per conto di tutti gli enti del Casentino da destinare al progetto approvato dalla Conferenza dei Sindaci, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA);

2.di confermare che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale a tempo determinato così come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", mentre non deve essere considerata nei limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

3. di dare atto che la maggiore spesa per l'assunzione dell'istruttore direttivo assistente sociale categoria D risulta coperta in bilancio e che la spesa di €. 25.235 relativa all'assunzione dell'istruttore direttivo tecnico categoria D per il periodo 15/02/2021 – 31/12/2021 è garantita dagli stanziamenti di spesa della missione 08, programma 01 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 come opportunamente variato con delibera di variazioni di bilancio assunta nella seduta odierna

4. di dare indirizzo al Responsabile del servizio Risorse Umane affinché attivi le necessarie procedure di reclutamento;

5. di precisare altresì che le effettive assunzioni potranno avvenire, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dal quadro normativo di riferimento e/o di finanza pubblica ovvero dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

6. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

8. di precisare che la programmazione potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l'art. 48 del D.lgs. 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

a) di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata;
b) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.Filippo Vagnoli

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.